*Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 220 del 21 settembre 2001 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 21 settembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

**N. 233**

COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

# Accordi nazionali ABI, Ufficio Italiano Cambi, Banca d’Italia, Federcasse, per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito.

# SOMMARIO

## COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

**Accordo nazionale 23 gennaio 2001 per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito stipulato tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Organizzazioni Sindacali FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UIL C.A., valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/9 del 22 febbraio 2001.**

Il 23 gennaio 2001, in Roma

tra

- l'Associazione Bancaria Italiana (ABI)

e

- la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi);
- la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (Falcri);
- la Federazione Nazionale del Personale dell'Area Direttiva del Credito (Federdirigenticredito);
- la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (FibaCisl);
- la Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni Credito (FisacCgil);
- il Sindacato Personale Direttivo e Aree Professionali di Credito, Finanza e Assicurazioni (Sinfub);
- Uil Credito e Assicurazioni (Uil C.A.);

premesso che:

- in sostituzione dei verbali di accordo ABI del 27 aprile e 20 maggio 1994 e dell'accordo ACRI 23 maggio 1991 e successive integrazioni, le Parti intendono dare attuazione con il presente accordo alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, che ha la finalità di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantiti di cui all'art. 1, primo comma, della legge stessa;

- l'art. 1, secondo comma, lett. c) di detta legge, include tra i servizi pubblici essenziali i servizi di erogazione effettuati anche a mezzo del servizio bancario, per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti;

- le Parti intendono concordare sentite le Associazioni degli utenti riconosciute ai sensi della 1. 30 luglio 1998, n. 281 quanto previsto all'art. 2, secondo comma, della stessa legge;

**- quanto previsto dal presente accordo deve essere osservato, oltre che nei confronti delle aziende esercenti il servizio bancario di erogazione di emolumenti retributivi e di quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, anche nelle imprese che applicano i contratti collettivi nazionali di settore che svolgono attività strumentali (centri di elaborazione dati, centri servizi e Internet),**

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

La premessa costituisce parte integrante dell'accordo.

Art. 2.

In tema di procedure di raffreddamento le Parti confermano le norme tempo per tempo previste dai contratti nazionali di settore (a titolo esemplificativo le procedure in caso **di rinnovo del contratto nazionale**, di tensioni occupazionali, di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni, ivi comprese le fusioni, di confronto a livello di gruppo, di contrattazione integrativa aziendale).

Art. 3.

Le Organizzazioni sindacali firmatarie si impegnano a non proclamare scioperi nella giornata di mercoledì, ovvero se festiva nel giorno lavorativo immediatamente successivo. Tale impegno comprende anche la giornata lavorativa precedente, limitatamente ai turni di lavoro dei centri servizi e dei servizi informatici e Internet che si effettuano dopo le 17,00 e comunque all'ultimo turno di lavoro dei medesimi; detto impegno si intende comunque limitato a 24 ore consecutive.

Le medesime Organizzazioni sindacali, fermo quanto sopra, si impegnano, altresì, a non proclamare scioperi che superino le 48 ore consecutive, in particolare in prossimità delle festività, e comunque tali da determinare la sospensione dei servizi per più di 4 giorni consecutivi. Detta regola va osservata anche nel caso di proclamazioni da parte di Organizzazioni sindacali diverse, al fine di evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi.

L'ABI prende atto degli impegni di cui al presente articolo.

Art. 4.

È fatto obbligo alle Organizzazioni sindacali che intendono proclamare uno sciopero di esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, avanzando apposita richiesta:

- al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora si tratti di vertenze collettive nazionali di settore. Copia della comunicazione della richiesta delle Organizzazioni sindacali deve contemporaneamente essere trasmessa per conoscenza all'ABI;
- alla Commissione nazionale, composta da rappresentanti di ABI e delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali che intendono proclamare lo sciopero, qualora si tratti di vertenze collettive aziendali. I componenti della Commissione nazionale potranno delegare la propria attività anche a loro rappresentanti a livello locale.

Il tentativo di conciliazione di cui al presente articolo deve esaurirsi nei cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta delle Organizzazioni sindacali. L'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione si ritiene comunque adempiuto qualora l'incontro conciliativo delle Parti non sia intervenuto nei cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta delle Organizzazioni sindacali.

Art. 5.

I soggetti che promuovono lo sciopero devono darne preavviso per iscritto all'Azienda e all'apposito Ufficio costituito presso l'Autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art.8, della legge n. 146 del 1990, che ne cura l'immediata trasmissione alla Commissione di Garanzia, almeno 10 giorni prima, dando notizia dell'esperimento con esito negativo del tentativo di conciliazione di cui all'articolo che precede e precisando la data e la durata (con indicazione dell'inizio e del termine) dello stesso, le modalità di attuazione, nonché le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro, onde consentire alle Aziende interessate di predisporre le misure previste dalla legge.

Nel caso di sciopero nazionale della categoria proclamato in relazione, o meno, a scioperi nazionali interconfederali dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e indetto con modalità non suscettibili di ulteriore gestione o articolazione a livello locale, le Organizzazioni sindacali medesime si impegnano ad assolvere l'obbligo del preavviso in alternativa alle modalità di cui al primo comma tramite comunicazione delle predette Segreterie nazionali (contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma stesso) agli organi nazionali di informazione (Agenzie di stampa di primaria importanza, televisione, radio, almeno 5 quotidiani a diffusione nazionale). Affinché detti organi diramino la notizia almeno 10 giorni prima dello sciopero, la comunicazione sarà inoltrata agli stessi via fax non oltre le ore 17.00 del giorno antecedente il periodo di preavviso indicato al primo comma del presente articolo. Copia delle comunicazioni suindicate verrà contemporaneamente fatta pervenire per conoscenza all'ABI.

L'ABI prende atto dell'impegno di cui sopra.

Art. 6.

Le Parti si danno atto che non costituisce forma sleale di azione sindacale la revoca spontanea di uno sciopero intervenuta prima che sia stata data informazione all'utenza e cioè almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero medesimo, salvo che sia intervenuto un accordo fra le Parti, ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di Garanzia, o dell'Autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146 del 1990. Tale revoca deve essere effettuata nelle stesse forme con cui è stato preavvisato lo sciopero.

Art. 7.

I lavoratori che si astengono dal lavoro in relazione ad uno sciopero proclamato in violazione delle norme di cui al presente accordo, sono soggetti a sanzioni disciplinari oggettivamente e soggettivamente proporzionate alla gravità dell'infrazione ai sensi delle norme di legge e contrattuali (ivi compresa la multa), con esclusione delle misure estintive del rapporto.

I provvedimenti disciplinari applicati nei confronti di coloro che si astengano dal lavoro in relazione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della sua durata e/o modalità di attuazione o delle relative motivazioni, non costituiscono precedente, ai fini della recidiva, agli effetti di eventuali sanzioni disciplinari per infrazioni diverse da quelle previste dall'art. 4, 1° comma della legge n. 146 del 1990.

Art. 8.

Le norme del presente accordo si applicano anche nei casi di sciopero del lavoro straordinario, **in stretto collegamento con delibere e orientamenti della Commissione di garanzia.**

Art. 9.

Le eventuali questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle norme del presente accordo saranno congiuntamente esaminate dalle Parti, su iniziativa di una di esse, per un tentativo di amichevole definizione.

Art. 10.

Il presente accordo, attuativo della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, sostituisce a tutti gli effetti gli accordi in premessa, ha carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti dopo due anni di vigenza dell'accordo medesimo.

Per quant'altro non disciplinato dalla presente intesa vale quanto previsto dalla menzionata legge.

Chiarimento a verbale

Le Parti si danno atto che la procedura per l'esperimento della fase di verifica sulla conformità delle richieste sindacali ai demandi stabiliti dal Cap. VII, lett. B, punto 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 luglio 1999, durerà – nell'ambito dei tre mesi di cui all'art. 156, 3° alinea, del ccnl ABI 19 dicembre 1994 – un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la fase aziendale e fino a 15 giorni per la fase nazionale).

Detta procedura verrà riportata nel testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999.

**DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.**
**IN CALCE ALL'ACCORDO DEL 23 GENNAIO 2001**

Le OO.SS. stipulanti ad ulteriore chiarimento ed in osservanza delle previsioni di legge, dichiarano che la durata di un'azione di sciopero inerente ciascuna proclamazione, avrà quale termine massimo 45 giorni di calendario, ivi comprese le procedure di conciliazione e di preavviso. In tale ambito temporale, la proclamazione di sciopero dovrà ovviamente rispettare le previsioni di cui all'art. 3 dell'accordo stipulato con ABI il 23 gennaio 2001.

Oltre tale termine occorrerà riattivare le procedure di conciliazione.

**Accordi nazionali 3 novembre 2000 e successivi accordi integrativi 19 dicembre 2000 per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito stipulati - con identico contenuto e separatamente - tra l'Ufficio Italiano Cambi (UIC) e le Organizzazioni Sindacali FISAC-CGIL, FIBA-CISL e UILCA-UIL; FALBI e SIBC; UGL; SINDIRETTIVO BANCA CENTRALE, valutati idonei dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/38 del 10 maggio 2001.**

Il giorno 3 novembre 2000

l'Amministrazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi

e

la FISAC-CGIL
la FIBA-CISL
la UILCA-UIL

la FALBI
il SIBC

la UGL Credito

il SINDIRETTIVO BANCA CENTRALE

hanno stipulato - *separatamente* - il seguente accordo per adeguare la disciplina pattizia attuativa nell'Ufficio della legge 146/1990 (recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) alle nuove previsioni in materia di cui alla L. 11.4.2000, n. 83.

*Protocollo d'accordo negoziale tra l'Ufficio Italiano dei Cambi e le Organizzazioni Sindacali presenti nell'Ufficio, ai sensi e per gli effetti della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.*

1. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche per la tutela dei diritti degli utenti, tenendo conto della specificità del servizio assicurato dall'Ufficio Italiano dei Cambi, saranno assicurate, nell'ambito di ogni mese, tutte le prestazioni lavorative nella Divisione Operazioni delle Pubbliche Amministrazioni funzionalmente preposta al pagamento degli stipendi e delle pensioni ai cittadini residenti all'estero, e nelle strutture funzionalmente connesse indicate al successivo punto 3, nei periodi di seguito indicati:

– durante la prima decade una giornata lavorativa;
– durante la seconda decade una giornata lavorativa;
– durante la terza decade una giornata lavorativa nei mesi dispari e due giornate lavorative nei mesi pari.

*Dichiarazione a verbale*

Le parti ritengono che le disposizioni di cui al punto 1 – pur senza fissare precisi intervalli tra uno sciopero e l'altro – consentono di raggiungere le finalità perseguite con le previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 146/1990 e successive modifiche in tema di intervalli minimi tra scioperi (cosiddetta "rarefazione oggettiva"), considerato che dette disposizioni assicurano l'operatività dell'Ufficio in un prestabilito numero minimo di giornate in ogni mese.

2. Durante le giornate di operatività di cui al precedente punto, possono essere indette astensioni dal lavoro per un periodo antimeridiano pari o inferiore ad un'ora purché non siano articolate "a scacchiera" tra i settori interessati. Nel caso di pluralità di proclamazioni da parte dei sindacati sarà considerata validamente indetta la prima proclamazione di cui l'Ufficio abbia ricevuto formale comunicazione.

   Ogni astensione dal lavoro riguardante le strutture soggette alla presente disciplina deve essere portata a conoscenza dell'Ufficio (con formale comunicazione al Servizio Personale) con un preavviso di almeno 10 giorni, con indicazione della data e della durata (precisando l'inizio e il termine), delle modalità di attuazione e delle motivazioni della stessa astensione, per consentire all'Amministrazione di predisporre le misure previste dalla legge.

   Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno altresì all'Ufficio, senza indugio, eventuali scioperi proclamati con il previsto preavviso dalle Confederazioni o Federazioni di appartenenza ai quali intendano aderire.

   Il Servizio Personale, ricevuta notizia di scioperi, ne darà immediata. formale comunicazione a tutte le Organizzazioni Sindacali ai fini del rispetto delle giornate di operatività previste dal presente accordo.

   Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a dare tempestiva comunicazione, nei modi sopra indicati, delle eventuali revoche di scioperi.

   Prima della programmazione di astensione dal lavoro riguardanti le strutture soggette alla presente disciplina vanno esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione. A tal fine le Organizzazioni Sindacali comunicano formalmente all'Ufficio (Servizio Personale) l'intenzione di proclamare le astensioni dal lavoro con la richiesta di attivazione delle preventive procedure di raffreddamento e di conciliazione precisando i motivi oggetto delle controversie.

   L'Ufficio (Servizio Personale) convoca i sindacati interessati per un incontro conciliativo da tenersi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di attivazione della procedura. Tenuto tale incontro si riterrà adempiuto l'obbligo di attivazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione.

   Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma, della legge 146/1990 e successive modifiche, secondo cui, “se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga" presso le autorità competenti ivi indicate.

   Nella comunicazione di proclamazione dello sciopero le Organizzazioni Sindacali dovranno precisare l'avvenuto esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.

   Le parti convengono sull'opportunità, ove ne ricorrano le condizioni. di incontrarsi al fine di tentare la composizione del conflitto durante il periodo di preavviso richiesto dalla legge 146/1990 e successive modifiche.

3. Sono da ritenere funzionalmente connessi all'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge 146/1990 i seguenti Servizi dell'Ufficio:

– Servizio Operazioni in Cambi;

– Servizio Applicazioni e Strumenti Informatici;

– Servizio Organizzazione e Servizi Generali.

L'operatività delle strutture suddette sarà limitata alle funzioni ed alle persone strettamente necessarie alla garanzia delle prestazioni indispensabili, secondo quanto specificato nell'elenco allegato.

Dette persone saranno individuate con congruo anticipo dalle Direzioni dei rispettivi Servizi tra quelle addette in possesso dei necessari requisiti di professionalità, seguendo criteri di rotazione basati sulla maggiore anzianità di servizio, nel senso che la rotazione inizierà a partire da quelle da più lungo tempo addette alle funzioni interessate.

4. Il dipendente che si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni o che – nelle giornate di operatività – non presti attività lavorativa nella struttura di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 3, non ottemperi, è soggetto a sanzioni disciplinari – proporzionate alla gravità dell'infrazione – ai sensi del Titolo X, Parte I^ e del Titolo XI Parte II^, del Regolamento del Personale, con esclusione delle misure estintive del rapporto (destituzione).

Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio si astenga dal lavoro in adesione a uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale la sanzione della multa pari a quattro ore di trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.

Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio nelle giornate di operatività non presti attività lavorativa nella struttura di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 3, non ottemperi, è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la sanzione della multa pari all'intero trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti, la sanzionabilità dei comportamenti individuali conseguenti e coerenti alle modalità di esercizio dello sciopero predeterminate nella programmazione sindacale è subordinata alla valutazione negativa, da parte della commissione di garanzia del comportamento dell'Organizzazione Sindacale proclamante.

5. Le previsioni del presente accordo non si applicano nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, della legge 146/1990.

OPERATIVITA' DELLE STRUTTURE
FUNZIONALMENTE CONNESSE
ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABIL1
(ART. 1, comma 1° L. 146/1990)

SERVIZIO OPERAZIONI IN CAMBI
Direzione: 1 dirigente

Divisione Analisi e Contrattazione in Cambi e Titoli Esteri
Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Ufficio Posizioni e Regolamenti Internazionali
Titolare o sostituto + 30% degli addetti

SERVIZIO APPLICAZIONI E STRUMENTI INFORMATICI
Direzione: 1 dirigente

Divisione Sistemi
Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Divisione Sviluppo e Informatica d'Utente
Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Ufficio Sicurezza e Collegamenti Telematici
Titolare o sostituto + 30°/o degli addetti

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI
Direzione: 1 dirigente

Divisione Servizi Generali
Settore Portineria: Titolare o sostituto + 30% degli addetti
Settore Accettazione e Apertura Corriere: Titolare o sostituto + 30% degli addetti

Divisione Approvvigionamenti, Appalti e Manutenzione
Titolare o sostituto + 30% degli addetti

ALLEGATO

## NOTA INTEGRATIVA DELL' ACCORDO SULL' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Il giorno 19 dicembre 2000

l'Amministrazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi

e

la FISAG-CGIL
la FIBA-CISL
la UILCA-UIL

la FALBI
il SIBC

la UGL Credito

il SINDIRETTIVO BANCA CENTRALE

– considerato che l'art. 2 comma 2 della legge n. 146/1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, come modificato dalla legge n.83/2000, stabilisce che nella disciplina pattizia attuativa delle previsioni di legge in materia vengano previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero;
– tenuto conto che, in adempimento di tale previsione di legge, gli accordi negoziali del 3 novembre u.s. prevedono l'esperimento di un incontro conciliativo tra le parti, preventivo alla proclamazione dell'astensione dal lavoro;
– tenuto conto altresì che ai sensi del D.lgs. n. 319/1998 l'ordinamento del personale dell'Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito: Ufficio) è disciplinato dal Consiglio in conformità dell'ordinamento stabilito per i dipendenti della Banca d'Italia, fatte salve le specificità organizzative dello Ufficio stesso, e che quindi solo con riferimento alle materie riconducibili a tali specificità il medesimo dispone di autonomia negoziale,

si danno reciprocamente atto che la procedura di conciliazione e di raffreddamento prevista dai menzionati accordi verrà attivata unicamente con riferimento a controversie su materie riconducibili alle specificità organizzative dell'Ufficio, per le quali soltanto sussiste l'autonomia negoziale delle parti.

**Accordi nazionali 26 ottobre 2000 per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito stipulati - con identico contenuto e separatamente - tra la Banca d'Italia e le Organizzazioni Sindacali FALBI e SIBC-CISAL; FISAC-CGIL, FIBA-CISL e UILCA-UIL; FABI; SINDIRETTIVO-CIDA, valutati idonei dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/39 del 10 maggio 2001.**

Il giorno 26 ottobre 2000

l'Amministrazione della Banca d'Italia

e

la FALBI
il SIBC-CISAL

la FISAC-CGIL
la FIBA-CISL
la UILCA-UIL

la FABI

il SINDIRETTIVO-CIDA

hanno stipulato - *separatamente* - il seguente accordo per adeguare la disciplina pattizia attuativa in Banca della legge 146/1990 (recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) alle nuove previsioni in materia di cui alla legge 11 aprile 2000, n. 83.

*Protocollo d'accordo negoziale tra l'Amministrazione della Banca d'Italia e le Organizzazioni Sindacali presenti nell'Istituto, ai sensi e per gli effetti della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.*

1. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche per la tutela dei diritti degli utenti, tenendo conto della specificità del servizio assicurato dalla Banca d'Italia, saranno assicurate – ai sensi del presente accordo – tutte le prestazioni lavorative nelle strutture operative e nei periodi di seguito indicati:

*a)* durante la prima decade (1-10) di ciascun mese da gennaio a novembre e nella decade 21-31 per il mese di dicembre: per le Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di vigilanza e di ricerca economica) e per le strutture indicate al punto 4, una giornata lavorativa nel periodo 6-10 (28-31 del mese di dicembre);

*b)* durante la seconda decade (11-20) di ciascun mese da gennaio a novembre (1-11 del mese di dicembre), tre giornate lavorative non consecutive nel periodo 14-20 (6-11 per il mese di dicembre):
- una giornata lavorativa nei Servizi E.S.I., Rapporti con il Tesoro, nel Co.N.I.F. e nella Filiale di Roma Tuscolano nel periodo 14-16 (5-7 del mese di dicembre);
- due giornate lavorative nelle Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di vigilanza e di ricerca economica) e nelle strutture indicate al punto 4 nel periodo 17-20 (9-11 nel mese di dicembre);

*c)* durante la terza decade: 3 giorni lavorativi non consecutivi nel periodo 21-fine mese (12-20 nel mese di dicembre) di cui 1 nel periodo 26-28 (18-20 del mese di dicembre), nelle Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di vigilanza e di ricerca economica) e nelle strutture indicate al punto 4.

*Dichiarazione a verbale*

Le parti ritengono che le disposizioni di cui al punto 1 – pur senza fissare precisi intervalli tra uno sciopero e l'altro – consentono di raggiungere le finalità perseguite con le previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 146/1990 e successive modifiche in tema di intervalli minimi tra scioperi (c.d. "rarefazione oggettiva"), considerato che dette disposizioni assicurano l'operatività della Banca in un prestabilito numero minimo di giornate in ogni mese.

2. Durante le giornate di operatività di cui ai punti 1 a), b) e c), possono essere indette astensioni dal lavoro per un periodo antimeridiano pari o inferiore ad un'ora purché non siano articolate "a scacchiera" all’interno della medesima Filiale o dello stesso Servizio ovvero, sempre "a scacchiera", tra Amministrazione Centrale e Filiali. Nel caso di pluralità di proclamazioni da parte dei Sindacati sarà considerata validamente indetta la prima proclamazione di cui la Banca (Direzione competente in relazione all'ambito di riferimento dello sciopero) abbia ricevuto formale comunicazione.

   Ogni astensione dal lavoro riguardante le strutture soggette alla presente disciplina deve essere portata a conoscenza della Banca (con formale comunicazione alla Direzione competente in caso di scioperi locali e al Servizio Personale I.N.E. in caso di scioperi nazionali) con un preavviso di almeno 10 giorni, con indicazione della data, della durata (precisando l'inizio e il termine), delle modalità di attuazione e delle motivazioni della stessa astensione, per consentire all'Amministrazione di predisporre le misure previste dalla legge.

   Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno altresì alla Banca, senza indugio, eventuali scioperi proclamati con il previsto preavviso dalle Confederazioni o Federazioni di appartenenza al quali intendano aderire.

   Il Servizio Personale I.N.E., ricevuta notizia di scioperi, ne darà immediata, formale comunicazione a tutte le Organizzazioni Sindacali ai fini del rispetto delle giornate di operatività previste dal presente accordo.

   Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a dare tempestiva comunicazione, nei modi sopra indicati, delle eventuali revoche di scioperi.

Prima della proclamazione di astensioni dal lavoro riguardanti le strutture soggette alla presente disciplina vanno esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione. A tal fine le Organizzazioni Sindacali comunicano formalmente alla Banca (Direzione competente in caso di scioperi locali e Servizio Personale I.N.E. in caso di scioperi nazionali) l'intenzione di proclamare le astensioni dal lavoro con la richiesta di attivazione delle preventive procedure di raffreddamento e di conciliazione, precisando i motivi oggetto delle controversie.

La Banca (Direzione locale ovvero strutture preposte dell'Amministrazione Centrale per questioni attinenti alle relazioni sindacali in sede centrale) convoca i Sindacati interessati per un incontro conciliativo da tenersi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di attivazione della procedura. Tenuto tale incontro, si riterrà adempiuto l'obbligo di attivazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 146/1990 e successive modifiche, secondo cui, "se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga" presso le Autorità competenti ivi indicate.

Nella comunicazione di proclamazione dello sciopero le Organizzazioni Sindacali dovranno precisare l'avvenuto esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Le parti convengono sull'opportunità, ove ne ricorrano le condizioni, di incontrarsi al fine di tentare la composizione del conflitto durante il periodo di preavviso richiesto dalla legge 146/1990 e successive modifiche.

3. Qualora per esigenze impreviste, connesse alle giacenze dei biglietti di banca nelle Filiali, si ritenesse necessario attivare con urgenza il Servizio Fabbricazione Carte Valori per l'effettuazione di movimenti di fondi, le Organizzazioni Sindacali, avvertite almeno due giorni lavorativi prima, revocheranno gli scioperi eventualmente proclamati limitatamente alle strutture coinvolte nei movimenti di fondi medesimi per il giorno di inizio della movimentazione dei valori, precisando contestualmente la giornata alla quale vengano eventualmente rinviati gli scioperi in questione.

   Le previsioni di cui al presente punto si applicano anche al personale in servizio presso la Divisione Cassa Speciale della Cassa Generale.

4. Sono da ritenere funzionalmente connesse all'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge 146/1990 e successive modifiche, le seguenti strutture della Banca:

- S.E.S.I.;
- Rapporti con il Tesoro;
- Sistema dei Pagamenti;
- Attività Immobiliari;
- Ragioneria;
- Segretariato;
- Co.N.I.F.;
- Filiale di Roma Tuscolano.

L'operatività delle strutture suddette sarà limitata alle funzioni ed alle persone strettamente necessarie alla garanzia delle prestazioni indispensabili (anche tramite l'utilizzo della reperibilità, nel caso di Attività Immobiliari), secondo quanto specificato nell'elenco allegato.

Dette persone saranno individuate con congruo anticipo dalle Direzioni tra quelle addette in possesso dei necessari requisiti di professionalità, seguendo criteri di rotazione basati sulla maggiore anzianità di servizio, nel senso che la rotazione inizierà a partire da quelle da più lungo tempo addette alle funzioni interessate.

Le disposizioni previste per le strutture della Banca di cui al presente punto si applicano anche alla Sede di Roma, che svolge servizio di Tesoreria centrale dello Stato, secondo quanto specificato nell'elenco allegato.

5. Il dipendente che si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni o che nelle giornate di operatività non presti attività lavorativa nelle Filiali di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 4, non ottemperi, è soggetto a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione ai sensi del Titolo XI, Parte I, e del Titolo XII, Parte II, del Regolamento del Personale, con esclusione delle misure estintive del rapporto (destituzione).

   Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la sanzione della multa pari a quattro ore di trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.

   Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio – nelle giornate di operatività – non presti attività lavorativa nelle Filiali di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 4, non ottemperi, è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la sanzione della multa pari all'intero trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.

   Le parti si impegnano ad apportare, in sede di definizione degli accordi negoziali per il quadriennio 1998/2001, i conseguenti adattamenti alle previsioni in materia.

   Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti, la sanzionabilità dei comportamenti individuali conseguenti e coerenti alle modalità di esercizio dello sciopero predeterminate nella proclamazione sindacale è subordinata alla valutazione negativa, da parte della Commissione di Garanzia, del comportamento dell'Organizzazione Sindacale proclamante.

6. Le previsioni del presente accordo non si applicano nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, della legge 146/1990 e successive modifiche.

7. Le parti si danno atto che copia del presente accordo sarà inviata al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica.

**SERVIZIO ELABORAZIONI E SISTEMI INFORMATIVI**

| | |
|---|---|
| Direzione | 1 dirigente |
| Segreteria | Titolare o sostituto + 2 elementi se.ge.si. per ciascun turno presso lo stabile di L.go Bastia (ore 7-24) |
| Divisioni:<br>Supporto Sistemistico, Telecomunicazioni, ITESS, Sviluppo Applicazioni Aziendali, Sviluppo Applicazioni Istituzionali, Supporto Utenti, Sicurezza Informatica, CED1, Supporto Sviluppo Applicativo; Nucleo Automazione Sportello | Titolare o sostituto + 25% del personale addetto al complesso delle unità |

**SERVIZIO RAPPORTI CON IL TESORO**

| | |
|---|---|
| Direzione / Segreteria | 1 dirigente + Titolare o sostituto + 1 addetto al Vax |
| Divisione Normativa e Procedure operative di tesoreria | Titolare o sostituto + 50% degli addetti |
| Divisione Collegamento con le Pubbliche Amministrazioni e le Tesorerie | Titolare o sostituto + 50% degli addetti |

**SERVIZIO SISTEMA DEI PAGAMENTI**

| | |
|---|---|
| Direzione | 1 dirigente |
| Divisione Sistemi di Compensazione e di Regolamento | Titolare o sostituto + 40% degli addetti |
| Divisione Gestione Procedure Sistema dei Pagamenti | Titolare o sostituto + 40% degli addetti |

**SERVIZIO ATTIVITA' IMMOBILIARI**

| | |
|---|---|
| Direzione | 1 dirigente |
| Divisione Assistenza Tecnica e Manutenzione | - 10% Direttivi (non necessariamente il Titolare o il sostituto)<br>- 20% Operativi (almeno 1 Geometra, 1 Perito tecnologico, 1 Perito impianti sicurezza)<br>- 40% degli Operai addetti ai Reparti Magazzino, Meccanici, Porte corazzate e casseforti, Elettricisti, Elettronici, Termofrigoristi + 2 reperibili |

**SERVIZIO RAGIONERIA**

| | |
|---|---|
| Direzione / Segreteria | 1 dirigente + Titolare o sostituto |
| Divisione Normativa e Procedure Contabili | Titolare o sostituto + 50% degli addetti |
| Divisione Controllo Contabile | Titolare o sostituto + 1 addetto |

**SERVIZIO SEGRETARIATO**

| | |
|---|---|
| Direzione | 1 dirigente |
| Divisione Trattamento e Gestione Documentazione | Titolare o sostituto + 1 addetto al Vax per ciascun turno |
| Divisione Misure di Sicurezza e Movimentazione Valori | Titolare o sostituto + 2 addetti + 4 addetti al Posto di Controllo dell'A.C. per ciascun turno |

**COORDINAMENTO NUOVI INSEDIAMENTI FRASCATI**

| | |
|---|---|
| Direzione | 1 dirigente |
| Settore "Gestione Centro Servizi di Vermicino" | Titolare o sostituto + 2 addetti al Settore + 2 addetti al Posto di controllo per ciascun turno + 3 elementi se.ge.si. addetti alla gestione della portineria per ciascun turno |
| Compartimento tecnico | -Direttivi: 10%<br>-Operativi: 20%<br>-Operai: 40% (con un minimo di 2 elementi) |

**FILIALE DI ROMA TUSCOLANO**

| | |
|---|---|
| Direzione / Segreteria | 1 dirigente + Titolare o sostituto + 1 addetto al Lsx |
| Unità di Riscontro | Titolare o sostituto + 20% degli addetti |
| Divisione di Cassa | Titolare o sostituto + 1 addetto |

**SEDE DI ROMA**

| | |
|---|---|
| Direzione/Segreteria | 1 Dirigente + Titolare o sostituto + 1 addetto al Lsx+ 3 elementi se.ge.si. |
| Settore "Servizio di Tesoreria centrale dello Stato" | Titolare o sostituto + 3 addetti |
| Divisione di Cassa * | Titolare o sostituto + 4 addetti |

* solo nella terza decade di ogni mese

**Accordo nazionale 27 febbraio 2001 per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito stipulato tra la Federcasse e le Organizzazioni Sindacali FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UIL C.A., valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/37 del 10 maggio 2001.**

Il 27 febbraio 2001 in Roma

tra

- la FEDERCASSE Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane;

e

- la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi);
- la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl);
- la Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni Credito (Fisac-Cgil);
- la Uil Credito e Assicurazioni (Uil C.A.);

premesso che:

- in sostituzione dell'accordo 7 aprile 1993, le Parti intendono dare attuazione con il presente accordo alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n 83, che ha la finalità di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantiti di cui all'art. l, primo comma, della legge stessa;
- l'art. l, secondo comma, lett. c) di detta legge, include tra i servizi pubblici essenziali i servizi di erogazione effettuati anche a mezzo del servizio bancario, per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti;
- le Parti intendono concordare – sentite le Associazioni degli utenti riconosciute ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281 – quanto previsto all'art. 2, secondo comma, della stessa legge;
- quanto previsto dal presente accordo deve essere osservato, oltre che nei confronti delle aziende esercenti il servizio bancario di erogazione di emolumenti retributivi e di quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, anche nelle imprese che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria che svolgono attività strumentali (centri di elaborazione dati, centri servizi e Intemet).

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

La premessa costituisce parte integrante dell'accordo.

Art. 2.

In tema di procedure di raffreddamento le Parti confermano le norme tempo per tempo previste dai contratti nazionali di categoria (a titolo esemplificativo le procedure in caso di rinnovo del contratto nazionale, di tensioni occupazionali, di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni ivi comprese le fusioni, di confronto a livello di sistema, di contrattazione integrativa di 2° livello).

Art. 3.

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie si impegnano a non proclamare scioperi nella giornata di mercoledì, ovvero – se festiva – nel giorno lavorativo immediatamente successivo. Tale impegno comprende anche la giornata lavorativa precedente, limitatamente ai turni di lavoro dei centri servizi e dei servizi informatici e Internet che si effettuano dopo le 17.00 e comunque all'ultimo turno di lavoro dei medesimi; detto impegno si intende comunque limitato a 24 ore consecutive.

Le medesime Organizzazioni sindacali dei lavoratori, fermo quanto sopra, si impegnano, altresì, a non proclamare scioperi che superino le 48 ore consecutive, in particolare in prossimità delle festività, e comunque tali da determinare la sospensione dei servizi per più di 4 giorni consecutivi. Detta regola va osservata anche nel caso di proclamazioni da parte di Organizzazioni sindacali dei lavoratori diverse, al fine di evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi.

La Federcasse prende atto degli impegni di cui al presente articolo.

Art. 4.

È fatto obbligo alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che intendono proclamare uno sciopero di esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, avanzando apposita richiesta:

- al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora si tratti di vertenze collettive nazionali di settore. Copia della comunicazione della richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori deve contemporaneamente essere trasmessa per conoscenza alla Federcasse.
- alla Commissione nazionale, composta da rappresentanti di Federcasse e delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che intendono proclamare lo sciopero, qualora si tratti di vertenze collettive riguardanti Aziende ed Organismi direttamente aderenti a Federcasse;
- alla Commissione locale, composta da rappresentanti della Federazione locale e delle Organizzazioni sindacali locali dei lavoratori, qualora si tratti di vertenze collettive riguardanti Aziende ed Organismi aderenti alla Federazione locale.

Il tentativo di conciliazione di cui al presente articolo deve esaurirsi nei cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. L'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione si ritiene comunque adempiuto qualora l'incontro conciliativo delle Parti non sia intervenuto nei cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 5.

I soggetti che promuovono lo sciopero devono darne preavviso per iscritto all'Azienda e all'apposito Ufficio costituito presso l'Autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8, della legge n. l46 del 1990, che ne cura l'immediata trasmissione alla Commissione di Garanzia, almeno 10 giorni

prima, dando notizia dell'esperimento con esito negativo del tentativo di conciliazione di cui all'articolo che precede e precisando la data e la durata (con indicazione dell'inizio e del termine) dello stesso, le modalità di attuazione, nonché le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro, onde consentire alle Aziende interessate di predisporre le misure previste dalla legge.

Nel caso di sciopero nazionale della categoria proclamato – in relazione, o meno, a scioperi nazionali interconfederali – dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e indetto con modalità non suscettibili di ulteriore gestione o articolazione a livello locale, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori medesime si impegnano ad assolvere l'obbligo del preavviso – in alternativa alle modalità di cui al primo comma – tramite comunicazione delle predette Segreterie nazionali (contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma stesso) agli organi nazionali di informazione (Agenzie di stampa di primaria importanza, televisione, radio, almeno 5 quotidiani a diffusione nazionale). Affinché detti organi diramino la notizia almeno l0 giorni prima dello sciopero, la comunicazione sarà inoltrata agli stessi via fax non oltre le ore 17.00 del giorno antecedente il periodo di preavviso indicato al primo comma del presente articolo. Copia delle comunicazioni suindicate verrà contemporaneamente fatta pervenire per conoscenza a Federcasse.

Federcasse prende atto dell'impegno di cui sopra.

Art. 6.

Le Parti si danno atto che non costituisce forma sleale di azione sindacale la revoca spontanea di uno sciopero intervenuta prima che sia stata data informazione all'utenza e cioè almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero medesimo, salvo che sia intervenuto un accordo tra le Parti, ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di Garanzia, o dell'Autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146 del 1990. Tale revoca deve essere effettuata nelle stesse forme con cui è stato preavvisato lo sciopero.

Art. 7.

I lavoratori che si astengono dal lavoro in relazione ad uno sciopero proclamato in violazione delle norme di cui al presente accordo, sono soggetti a sanzioni disciplinari – oggettivamente e soggettivamente proporzionate alla gravità dell'infrazione – ai sensi delle norme di legge e contrattuali (ivi compresa la multa), con esclusione delle misure estintive del rapporto.

I provvedimenti disciplinari applicati nei confronti di coloro che si astengano dal lavoro in relazione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della sua durata e/o modalità di attuazione o delle relative motivazioni, non costituiscono precedente, ai fini della recidiva, agli effetti di eventuali sanzioni disciplinari per infrazioni diverse da quelle previste dall'art. 4, 1° comma della legge n. 146 del 1990.

Art. 8.

Le norme del presente accordo si applicano anche nei casi di sciopero del lavoro straordinario, in stretto collegamento con le delibere e gli orientamenti della Commissione di Garanzia.

Art. 9.

Le eventuali questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle norme del presente accordo saranno congiuntamente esaminate dalle Parti, su iniziativa di una di esse, per un tentativo di amichevole definizione.

Art.10.

Il presente accordo, attuativo della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, sostituisce a tutti gli effetti l'accordo in premessa, ha carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti dopo due anni di vigenza dell'accordo medesimo.

Per quant'altro non disciplinato dalla presente intesa vale quanto previsto dalla menzionata legge.

Chiarimento a verbale

Le Parti si danno atto che la procedura per l'esperimento della fase di verifica sulla conformità delle richieste sindacali ai demandi stabiliti dal Cap. VII, lett. C punto 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 dicembre 2000, durerà – nell'ambito dei tre mesi di cui all'art. 113, 3° alinea, del ccnl 20 febbraio 1997 – un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la fase locale e fino a 15 giorni per la fase nazionale).

Detta procedura verrà riportata nel testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 dicembre 2000.

**DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.
IN CALCE ALL'ACCORDO DEL 27 FEBBRAIO 2001**

Le OO.SS. stipulanti, ad ulteriore chiarimento ed in osservanza delle previsioni di legge, dichiarano che la durata di un'azione di sciopero inerente ciascuna proclamazione, avrà quale termine massimo 45 giorni di calendario, ivi comprese la procedure di conciliazione e di preavviso. In tale ambito temporale, la proclamazione di sciopero dovrà ovviamente rispettare le previsioni di cui all'art. 3 dell'accordo stipulato con Federcasse il 27 febbraio 2001.

Oltre tale termine occorrerà riattivare le procedure di conciliazione (v. schema seguente).

Esempio della possibilità limite

Mese di febbraio 2001

| | |
|---|---|
| 1 ° | Avvio procedura di conciliazione |
| 8 | Termine procedura |
| 9 | Proclamazione dello sciopero |
| 20 | Sciopero |
| 21 | Moratoria |
| 22 | Sciopero |
| 23 | Sciopero |
| 26 | Moratoria |
| 27 | Sciopero |
| 28 | Moratoria |

Mese di marzo 2001

| | |
|---|---|
| 1° | Sciopero |
| 2 | Sciopero |
| 5 | Moratoria |
| 6 | Sciopero |
| 7 | Moratoria |
| 8 | Sciopero |
| 9 | Sciopero |
| 12 | Moratoria |
| 13 | Sciopero |
| 14 | Moratoria |
| 15 | Sciopero |
| 16 | Sciopero |
| 19 | Riavvio procedura di conciliazione |

32 giorni lavorativi 12 giorni possibili per lo sciopero 20 giorni di conciliazione preavviso e moratoria.

**01A8896**

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

- **CHIETI**
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
  Corso V. Emanuele, 146
  LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
  Via Galilei (ang. via Gramsci)
- **SULMONA**
  LIBRERIA UFFICIO IN
  Circonv. Occidentale, 10
- **TERAMO**
  LIBRERIA DE LUCA
  Via Riccitelli, 6

### BASILICATA

- **MATERA**
  LIBRERIA MONTEMURRO
  Via delle Beccherie, 69
  GULLIVER LIBRERIE
  Via del Corso, 32
- **POTENZA**
  LIBRERIA PAGGI ROSA
  Via Pretoria

### CALABRIA

- **CATANZARO**
  LIBRERIA NISTICÒ
  Via A. Daniele, 27
- **COSENZA**
  LIBRERIA DOMUS
  Via Monte Santo, 70/A
- **PALMI**
  LIBRERIA IL TEMPERINO
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  LIBRERIA L'UFFICIO
  Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- **VIBO VALENTIA**
  LIBRERIA AZZURRA
  Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

- **ANGRI**
  CARTOLIBRERIA AMATO
  Via dei Goti, 11
- **AVELLINO**
  LIBRERIA GUIDA 3
  Via Vasto, 15
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Via Matteotti, 30-32
  CARTOLIBRERIA CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
  Via F. Paga, 11
  LIBRERIA MASONE
  Viale Rettori, 71
- **CASERTA**
  LIBRERIA GUIDA 3
  Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- **CASTELLAMMARE DI STABIA**
  LINEA SCUOLA
  Via Raiola, 69/D
- **CAVA DEI TIRRENI**
  LIBRERIA RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **ISCHIA PORTO**
  LIBRERIA GUIDA 3
  Via Sogliuzzo
- **NAPOLI**
  LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
  Via Caravita, 30
  LIBRERIA GUIDA 1
  Via Portalba, 20-23
  LIBRERIA GUIDA 2
  Via Merliani, 118
  LIBRERIA I.B.S.
  Salita del Casale, 18
- **NOCERA INFERIORE**
  LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
  Via Fava, 51;
- **NOLA**
  LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
  Via Fonseca, 59
- **POLLA**
  CARTOLIBRERIA GM
  Via Crispi
- **SALERNO**
  LIBRERIA GUIDA
  Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

- **BOLOGNA**
  LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
  Piazza Tribunali, 5/F
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Via Castiglione, 1/C
  GIURIDICA EDINFORM
  Via delle Scuole, 38
- **CARPI**
  LIBRERIA BULGARELLI
  Corso S. Cabassi, 15
- **CESENA**
  LIBRERIA BETTINI
  Via Vescovado, 5
- **FERRARA**
  LIBRERIA PASELLO
  Via Canonica, 16-18
- **FORLÌ**
  LIBRERIA CAPPELLI
  Via Lazzaretto, 51
  LIBRERIA MODERNA
  Corso A. Diaz, 12
- **MODENA**
  LIBRERIA GOLIARDICA
  Via Berengario, 60
- **PARMA**
  LIBRERIA PIROLA PARMA
  Via Farini, 34/D
- **RAVENNA**
  LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
  Via Corrado Ricci, 12
- **REGGIO EMILIA**
  LIBRERIA MODERNA
  Via Farini, 1/M
- **RIMINI**
  LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
  Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  CARTOLIBRERIA ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  LIBRERIA MINERVA
  Piazzale XX Settembre, 22/A
- **TRIESTE**
  LIBRERIA TERGESTE
  Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- **UDINE**
  LIBRERIA BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  LIBRERIA TARANTOLA
  Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

- **FROSINONE**
  LIBRERIA EDICOLA CARINCI
  Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- **LATINA**
  LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
  Viale dello Statuto, 28-30
- **RIETI**
  LIBRERIA LA CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
  Via S. Maria Maggiore, 121
  LIBRERIA DE MIRANDA
  Viale G. Cesare, 51/E-F-G
  LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
  Via San Martino della Battaglia, 35
  LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
  Viale Ippocrate, 99
  LIBRERIA IL TRITONE
  Via Tritone, 61/A
  LIBRERIA MEDICHINI
  Via Marcantonio Colonna, 68-70
  LA CONTABILE
  Via Tuscolana, 1027
- **SORA**
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Via Abruzzo, 4
- **TIVOLI**
  LIBRERIA MANNELLI
  Viale Mannelli, 10
- **VITERBO**
  LIBRERIA "AR"
  Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
  LIBRERIA DE SANTIS
  Via Venezia Giulia, 5

### LIGURIA

- **CHIAVARI**
  CARTOLERIA GIORGINI
  Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- **GENOVA**
  LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
  Galleria E. Martino, 9
- **IMPERIA**
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
  Viale Matteotti, 43/A-45

### LOMBARDIA

- **BRESCIA**
  LIBRERIA QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **BRESSO**
  LIBRERIA CORRIDONI
  Via Corridoni, 11
- **BUSTO ARSIZIO**
  CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
  Via Milano, 4
- **COMO**
  LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
  Via Mentana, 15
- **GALLARATE**
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
  LIBRERIA TOP OFFICE
  Via Torino, 8
- **LECCO**
  LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
  Corso Mart. Liberazione, 100/A
- **LODI**
  LA LIBRERIA S.a.s.
  Via Defendente, 32
- **MANTOVA**
  LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
  Corso Umberto I, 32
- **MILANO**
  LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
  Galleria V. Emanuele II, 13-15
  FOROBONAPARTE S.r.l.
  Foro Bonaparte, 53
- **MONZA**
  LIBRERIA DELL'ARENGARIO
  Via Mapelli, 4
- **PAVIA**
  LIBRERIA GALASSIA
  Corso Mazzini, 28
- **VARESE**
  LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
  Via Albuzzi, 8

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**



MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
LIBRERIA DEGLI UFFICI
Corso Vinzaglio, 11
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Florenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)*

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001*

*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | 508.000 | 262,36 |
| - semestrale | 289.000 | 149,25 |
| **Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| - annuale | 416.000 | 214,84 |
| - semestrale | 231.000 | 110,00 |
| **Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: | | |
| - annuale | 115.500 | 59,65 |
| - semestrale | 69.000 | 35,63 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | 107.000 | 55,26 |
| - semestrale | 70.000 | 36,15 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | 273.000 | 140,99 |
| - semestrale | 150.000 | 77,46 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | 106.000 | 54,74 |
| - semestrale | 68.000 | 35,11 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| - annuale | 267.000 | 137,89 |
| - semestrale | 145.000 | 74,88 |
| **Tipo F** - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): | | |
| - annuale | 1.097.000 | 566,55 |
| - semestrale | 593.000 | 306,25 |
| **Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): | | |
| - annuale | 982.000 | 507,16 |
| - semestrale | 520.000 | 268,55 |

*Integrando con la somma di* **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | 1.500 | 0,77 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | 1.500 | 0,77 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | 2.800 | 1,45 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | 1.500 | 0,77 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | 1.500 | 0,77 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | 1.500 | 0,77 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | 162.000 | 83,66 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | 1.500 | 0,77 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | 105.000 | 54,22 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | 8.000 | 4,13 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | 1.300.000 | 671,39 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | 1.500 | 0,77 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | 4.000 | 2,07 |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | 474.000 | 244,80 |
| Abbonamento semestrale | 283.000 | 146,15 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | 1.550 | 0,80 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|
| ☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520 | ☎ 800-864035 - Fax 85082242 | ☎ 800-864035 |